



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 del 19/09/2025

OGGETTO: Ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata promosso dalla Società omissis / Comune di AVIGLIANO. Nomina difensore per stare e resistere in giudizio.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciannove**, del mese di **settembre**, alle ore **13:00**, nella sede dell'Ente sotto la presidenza del **Sindaco MECCA Giuseppe**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale in modalità mista - **presenza e videoconferenza** - ai sensi del Regolamento Comunale per lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, approvato con DCC n. 7 del 28.03.2022.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

	presente	assente.
MECCA GIUSEPPE - SINDACO	X	
CLAPS MARIANNA - VICE SINDACO	X	
D'ANDREA FRANCESCO - ASSESSORE	X	
TELESCA FRANCESCO - ASSESSORE	X	
TORTORELLI FABIOLA - ASSESSORE	X	
SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE	X	
presenti	6	
assenti	0	

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Clementina Gerardi che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e mediante appello nominale, identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente all'applicativo attivato e attesta la partecipazione dei componenti della Giunta, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.

Il **Sindaco**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Dato atto** **che** sulla presente deliberazione ha espresso *parere favorevole*:
- il **Responsabile del Servizio interessato (Settore I)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 e art.li 147, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - il **Responsabile del Servizio finanziario (Settore II)** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 e art.li 147, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;
- Premesso** **che**:
- in data 11/09/2025, prot. n. 13481, è stato notificato a questo Ente ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, promosso dalla Società XXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Clarizia e dall'Avv. Giovanni La Fauci del Foro di Roma, con domicilio eletto presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;
 - con il gravame in parola la Società ricorrente agisce avverso e per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della Determinazione del Responsabile del Settore I n.792 del 13/08/2025 del Comune di Avigliano, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Avigliano CIG B40366995F - Codice gara G00825;
 - in vista dell'udienza per il giudizio cautelare di che trattasi, fissata ai sensi dell'art. 120 c.p.a. per il giorno 24/09/2025, risulta indispensabile costituirsi in giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;
- Ritenuto**, pertanto, opportuno:
- assicurare una difesa legale a questo civico Ente nella controversia di cui alla premessa e a tal fine individuare un avvocato per la relativa difesa in giudizio e la necessaria rappresentanza processuale;
 - affidare l'incarico difensivo a legale di fiducia e precisamente all'**Avv. Rosa GIORDANO** del foro di Salerno;
- Considerato** **che** detto Avvocato, interpellato, si è dichiarato disponibile;
- Dato atto** **che**:
- benché non occorra autorizzare il Sindaco *pro-tempore*, quale legale rappresentante dell'Ente, a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, con il correlato potere di promuovere e resistere alle liti, in quanto l'azione giudiziaria o l'impugnazione per conto dell'Ente possono essere promosse direttamente dal Capo dell'amministrazione, anche in mancanza di una delibera *ad hoc* della Giunta comunale che lo autorizzi a procedere, come espresso nel diffuso orientamento giurisprudenziale consolidatosi in vigenza del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, fino alla definitiva conferma avuta con la pronuncia della [Cassazione Sezioni Unite n. 12868/2005](#), la necessità dell'autorizzazione in questione, non essendo richiesta dalla legge, può essere imposta solamente da una specifica previsione statutaria che, al riguardo, è presente nello Statuto del Comune di AVIGLIANO;

- pertanto, stante la previsione del vigente statuto comunale (art. 23, comma 3), il quale testualmente prevede che il Sindaco ha “(...) *la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ad amministrativi come attore o convenuto su autorizzazione della Giunta*”, è necessario coinvolgere l’esecutivo comunale nelle decisioni inerenti la costituzione e/o la difesa in giudizio;

Atteso **che** le vigenti norme del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione;

Tenuto conto **che** tali conferimenti presuppongono da una parte il possesso di una elevata specifica professionalità e dall’altra l’esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

Letta e richiamata la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell’adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto “*linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54 -57, l 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*”, ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

Atteso **che**,

- in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguardano gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione stessa;
- già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, sosteneva che la scelta dell’avvocato per la difesa in giudizio dell’amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all’applicazione dell’obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

Richiamata, inoltre, la [circolare numero 1 del 19 gennaio 2017](#) dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l’ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l’affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato;

Atteso **che**

- tale interpretazione viene suffragata dalla stessa Unione nazionale avvocati amministrativisti partendo dall’analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) recepisce, ossia la [direttiva 2014/24/Ue](#), la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l’esclusione “*dall’ambito di applicazione della presente direttiva*”, oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all’esercizio di pubblici poteri, quelli che “*comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari*”;

- secondo l’Unione nazionale avvocati amministrativisti, dunque, “*non potrà quindi ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all’opposto*”;

Atteso altresì **che**, su richiesta dell’Anac e del Consiglio di Stato, nel parere reso in data 15 dicembre 2017 in ordine all’affidamento degli incarichi di patrocinio legale, il Consiglio Nazionale Forense evidenzia la matrice di scelta spiccatamente fiduciaria richiamata dalle direttive europee (articoli 10 della direttiva 2014/24/Ue e 21 della direttiva 2014/25/Ue), che esclude detti incarichi dall’applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, in quanto lo sviluppo della difesa in giudizio è prestazione infungibile non confrontabile sulla base di giudizi comparativi né tantomeno di formule matematiche, connotata invece dalla responsabilità professionale di cui l’avvocato si fa carico;

Richiamata la sentenza del [T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289](#), ove precisato che l’affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Atteso **che:**

- tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di “**servizi legali**” soltanto qualora l’affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell’amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;
- invece, qualora l’**incarico professionale** consista nell’**occasionale** o, comunque, **episodica assistenza in giudizio**, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;
- pertanto, il conferimento dell’incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell’ente, la forma scritta dell’accordo e la dimostrazione circa l’impossibilità da parte del personale interno di assolvere all’incarico;

Vista la **sentenza nella causa C-264/18**, ove la **Corte di Giustizia Ue** si è espressa ritenendo che l’affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti;

Rilevato **che** in relazione all’affidamento dell’incarico di che trattasi:

- a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione medesima;
- b) con il presente atto viene attestata l’impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, atteso che l’attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l’iscrizione all’albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell’organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;

Ritenuto	per i motivi sopra indicati necessario, altresì, stipulare apposita convenzione di assistenza e patrocinio legale con il professionista esterno individuato dall'amministrazione, al fine di stabilire l'oggetto, le modalità e il corrispettivo dell'incarico;
Visto	il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato n. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;
Visto	lo schema di convenzione allegata e ritenuto meritevole di approvazione;
Visto	l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 ed assunti i poteri della Giunta;
Visto	lo Statuto Comunale;
Ritenuto	di dover provvedere in merito;

D E L I B E R A

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2-Di affidare, come affida, all'**Avv. Rosa GIORDANO** del foro di Salerno, con studio ivi alla Via Roberto Santamaria n. 5, incarico difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge e, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo civico Ente attraverso la costituzione in giudizio nel procedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, instaurato con ricorso promosso dalla Società XXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Clarizia e dall'Avv. Giovanni La Fauci del Foro di Roma.

3-Di disporre, dunque, la comparizione all'udienza per il giudizio cautelare di che trattasi, fissata ai sensi dell'art. 120 c.p.a. per il giorno 24/09/2025, previa costituzione nel giudizio in parola.

4-Di approvare l'operato del Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nel suddetto giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata in relazione alla vicenda di cui in narrativa.

5-Di approvare l'allegato schema di convenzione e di autorizzare il **Responsabile del Settore I** e il legale sopra individuato alla relativa sottoscrizione, in segno di piena e incondizionata accettazione.

6-Di dare atto che:

1. il presente incarico trova copertura nel **bilancio di previsione 2025-2027 - esercizio f. 2025**, codice bilancio: voce 70, capitolo 560/99;
2. l'attività di che trattasi verrà svolta conformemente alle modalità illustrate nel disciplinare d'incarico, che si allega al presente provvedimento;
3. tale incarico supporta l'attività programmatica di indirizzo e di controllo nel settore specifico, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi ed all'apparato burocratico dell'Ente;
4. l'affidamento dell'incarico avrà la durata necessaria per la definizione della controversia in atti;

5. per eventuali ulteriori e differenti gradi/fasi di giudizio, l'attività del Legale nominato con la presente deliberazione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivo atto a valenza di ratifica.

7-Di dichiarare la presente, a unanimità di voti espressi come per legge e stante l'urgenza derivante dai termini di costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MECCA Giuseppe

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 19/09/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 19/09/2025

IL Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Avigliano 19/09/2025

IL Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale. lì 19/09/2025

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Gerardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.
3, comma 2, D.Lgs. n.39)